N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 04217/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4217 del 2023, proposto da Live Gaming S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Boccioletti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Forlì, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n.164/2023, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forlì;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

Rilevato:

che la questione controversa riguarda i provvedimenti del Comune di Forlì, Servizio Edilizia e Sviluppo Economico aventi ad oggetto:

- n. 1189 del 21.12.2022 recante Ordinanza di chiusura dell'attività di sala vlt che ospita apparecchi da gioco ubicata in viale A. Oriani n. 1/30 (art. 110, comma6, r.d. 18.6. 1931, n. 773, Tulps) in esecuzione della l.r. n. 5/2013;
- n. 61 del 24.1.23 recante Ordinanza di chiusura dell'attività di sala vlt che ospita apparecchi da gioco ubicata in viale A. Oriani n. 1/30 (art. 110, comma 6, r.d. 18.6.1931, n. 773, Tulps) in esecuzione della l.r. n. 5/2013 integrazione/riforma; che con i citati provvedimenti si è proceduto alla chiusura della sala giochi gestita dall'appellante unitamente alla chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi svolta;

che l'iter del procedimento in questione risulta il seguente:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 481/2017, il Comune di Forlì ha approvato la "Mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. n. 5/2013 ed individuazione degli esercizi collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dai luoghi sensibili";
- con nota P.G. 50089/2018 del 6 giugno 2018, il Comune ha comunicato che, a seguito della mappatura dei luoghi sensibili approvata dalla ditata deliberazione della Giunta, la sala giochi in questione risulta ubicata all'interno dei locali situati a meno di 500 metri da luogo sensibile, con l'avvertenza di provvedere alla chiusura entro il 30 giugno 2018 (entro sei mesi dall'esecutività della citata deliberazione) o alla delocalizzazione dell'esercizio in zona non soggetta a divieto;
- con nota P.G. 18428/2020 del 28 febbraio 2020 il Comune ha comunicato, ex art.

7, l. n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza di chiusura dell'attività per poi procedere, con ordinanze n. 1189 del 21 dicembre 2022 e n. 61 del 25 gennaio 2023 alla chiusura dell'attività della sala VLT e dell'attività accessoria di bar;

che, impregiudicata ogni valutazione nel merito, non rileva in questa fase, attesa la natura cautelare del presente giudizio, l'estinzione dei giudizi per sopravvenuta rinuncia (di cui alle sentenze nn. 772 e 773 del 12.10.2022 del Tar Emilia Romagna) ad altro giudizio avverso i provvedimenti comunali e regionali di attuazione dell'art. 6, comma 2 bis, l.r. 5/2013 in tema di chiusura delle sale giochi poste entro il limite dei 500 mt. dai luoghi c.d. sensibili;

che sul tema vengono in rilievo valori costituzionalmente rilevanti relativi, da un lato, alla tutela della salute e, dall'altro, all'esercizio delle attività economiche il cui pregiudizio può intervenire a seguito di una piena cognizione del merito, stante peraltro che il procedimento ora concluso dal Comune appellato ha avuto inizio nel 2017, con la tempistica sopra descritta;

che prevale, sotto il profilo del *periculum*, l'esigenza di continuità dell'attività di impresa, che, a quanto consta dagli atti in causa, non ha subito interruzioni rispetto a quella della definizione della questione;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4217/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Riccardo Carpino IL PRESIDENTE Luigi Carbone

IL SEGRETARIO